



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 12 – Dicembre 2022

(a cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta)

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Corte di giustizia, sentenza del 1° dicembre 2022, causa C 564/21, <i>BU c. Bundesrepublik Deutschland (Federal Republic of Germany)</i>	2
Corte di giustizia, 22 dicembre 2022, causa C-279/2, <i>Udlændingenævnet (Esame linguistico imposto agli stranieri)</i>	3
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza dell'8 dicembre 2022, <i>M.K. e altri c. Francia</i> , ric. nn. 34349/18, 34638/18 e 35047/18	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 15 dicembre 2022, <i>W.A. e altri c. Ungheria</i> , ric. n. 64050/16 e altri 2.....	4
Corte europea dei diritti umani, decisione del 16 dicembre 2022, misure provvisorie <i>ex art. 39</i> regolamento di procedura della Corte, <i>Al-Shujaa e altri c. Belgio</i> , ric. n. 52208/22 e altri 142 e <i>Niazai e altri c. Belgio</i> , ric. n. 55140/22 e 16 altri.....	4
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 20 dicembre 2022, <i>S.H. c. Malta</i> , ric. n. 37241/21	5
Giurisprudenza nazionale	5
Corte di Cassazione, Sez. Sesta-1 Civile, ordinanza del 2 dicembre 2022, n. 35526.....	5

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 1° dicembre 2022, causa C 564/21, BU c. Bundesrepublik Deutschland \(Federal Republic of Germany\)](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 11, par. 1, Direttiva 2013/32/UE – Art. 23, par. 1, Direttiva 2013/32/UE – Accesso alle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente – Integralità del fascicolo – Informazione scritta

Fatto: Il BAMF (Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati) respingeva la domanda di asilo di BU in forza di un parere reso da un agente incaricato di questioni relative al Paese di origine dell'interessato, il cui contenuto veniva citato nell'esposizione dei fatti contenuta nella decisione. L'agente in questione apponeva la propria firma autografa sulla decisione, digitalizzava e salvava il documento nel fascicolo amministrativo elettronico dell'interessato, e consegnava a quest'ultimo una copia stampata di tale documento. L'originale della decisione, invece, veniva distrutto. Il ricorrente impugnava la decisione del BAMF, che si costituiva in giudizio producendo il fascicolo elettronico del richiedente, completato dal parere sul Paese di origine, sotto forma di diversi documenti distinti in formato PDF, nonché di un insieme di dati strutturali in formato XML (per la cui lettura è necessario un software adeguato, pubblicamente accessibile e scaricabile gratuitamente online). Il fascicolo era privo di una numerazione continua delle pagine. Il rappresentante di BU chiedeva al BAMF di trasmettergli il fascicolo amministrativo completo, sotto forma di file unico in formato PDF e contenente una numerazione continua delle pagine. Il BAMF si opponeva a tale richiesta. Il giudice davanti al quale pendeva la controversia decideva allora di sollevare alcune questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di giustizia, riguardanti l'interpretazione delle seguenti norme della direttiva 2013/32: a) l'art. 23, par. 1, che assicura che l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo abbia accesso alle informazioni sulla cui base è o sarà presa una decisione; b) l'art. 11, par. 1, che richiede che le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano comunicate per iscritto.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma, innanzitutto, che l'art. 23, par. 1, della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l'art. 46, parr. 1 e 3, del medesimo atto e con l'art. 47 della Carta DFUE, non osta a una prassi amministrativa nazionale in forza della quale l'autorità che ha statuito su una domanda di protezione internazionale trasmette al rappresentante del richiedente una copia del fascicolo elettronico relativo a tale domanda sotto forma di una sequenza di file distinti in formato PDF, priva di una numerazione continua delle pagine e la cui struttura può essere visualizzata mediante un software gratuito e liberamente accessibile online. Questo metodo di comunicazione, tuttavia, deve: a) garantire l'accesso a tutte le informazioni rilevanti per la difesa del richiedente contenute nel fascicolo e in base alle quali è stata adottata la decisione; b) fornire una rappresentazione il più possibile fedele della struttura e della cronologia di tale fascicolo, salve le circostanze in cui gli obiettivi di interesse pubblico ostano alla divulgazione di determinate informazioni al rappresentante del richiedente. In secondo luogo, la Corte interpreta l'art. 11, par. 1, nel senso che la decisione sulla domanda di protezione internazionale non deve necessariamente essere munita della firma dell'agente autore di tale decisione, per integrare il requisito della comunicazione per iscritto. Infatti, la forma scritta mira a consentire al destinatario di prendere conoscenza della portata giuridica, delle modalità di applicazione e della motivazione di tale atto, anche ai fini di un eventuale ricorso (v., in tal senso, [sentenza Mahdi](#)), mentre la firma mira solamente a garantire che l'atto sia certo quanto al suo autore e al suo contenuto. Quindi, non può ritenersi illegittima una prassi amministrativa consistente nel digitalizzare l'originale firmato di una decisione vertente su una domanda di protezione internazionale, nel distruggerlo successivamente e nel conservare la versione digitale di tale decisione in un fascicolo elettronico.

[Corte di giustizia, 22 dicembre 2022, causa C-279/2, Udlændingenævnet \(Esame linguistico imposto agli stranieri\)](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 13, Decisione n. 1/80 – Ricongiungimento familiare – Integrazione – Esame di lingua

Fatto: X entrava in Danimarca nel 2015 e presentava una domanda di permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare con il proprio coniuge, Y, cittadino turco in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Danimarca. La domanda, tuttavia, veniva respinta con la motivazione che X non aveva soddisfatto la condizione del superamento di un esame di lingua danese e che non esistevano ragioni specifiche che giustificassero una deroga a tale requisito. X impugnava il provvedimento di rigetto dinnanzi al giudice del rinvio, che si rivolgeva alla Corte di giustizia in merito all'interpretazione della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia. Il giudice del rinvio domanda se una normativa nazionale che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in uno Stato membro e il suo coniuge al superamento di un esame di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro costituisca una «nuova restrizione», ai sensi dell'art. 13 della decisione n. 1/80¹. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede se tale condizione possa essere giustificata dall'obiettivo consistente nel garantire un'integrazione riuscita del coniuge.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che il superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua danese – requisito introdotto dopo la data di entrata in vigore in Danimarca della decisione n. 1/80 – comporta un inasprimento delle condizioni che disciplinano l'ingresso nel territorio danese dei coniugi di lavoratori turchi legalmente residenti in tale Stato membro rispetto a quelle che erano applicabili in precedenza. Dunque, tale normativa nazionale costituisce una «nuova restrizione» ai sensi dell'art. 13 della decisione n. 1/80. Questa, pur non essendo giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica di cui all'art. 14, par. 1, della medesima decisione, ha quale obiettivo l'integrazione del familiare che chiede la concessione di un diritto di soggiorno nello Stato membro interessato ai fini del ricongiungimento familiare. La Corte ha già chiarito che tale obiettivo può costituire un motivo imperativo di interesse generale, ai fini della decisione n. 1/80 (cfr. [sentenza Genc](#) e [sentenza Udlændingenævnet](#)). Rileva poi che la conoscenza della lingua danese da parte di un lavoratore turco residente in Danimarca è utile a consentire a tale lavoratore di agevolare il familiare che chiede il ricongiungimento familiare nel suo processo di integrazione. D'altro canto, però, la normativa in questione non permette di valutare le capacità di integrazione del lavoratore residente in Danimarca che prescindono dal superamento dell'esame di lingua. Infatti, essa non consente di prendere in considerazione, ai fini di una possibile deroga all'obbligo di superamento dell'esame linguistico, fattori idonei a dimostrare l'effettiva integrazione del lavoratore turco interessato dalla domanda di ricongiungimento familiare e, pertanto, il fatto che, nonostante non abbia superato tale esame, il lavoratore possa, in caso di necessità, contribuire all'integrazione del suo familiare nello Stato membro. La normativa danese si pone quindi in contrasto con la decisione n. 1/80, poiché introduce una restrizione non proporzionata all'obiettivo dalla stessa perseguito.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza dell'8 dicembre 2022, M.K. e altri c. Francia, ric. nn. 34349/18, 34638/18 e 35047/18](#)

Categoria: Immigrazione, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 6 CEDU – Accoglienza – Asilo – Sovraffollamento – Misure provvisorie ex art. 39 Regolamento di procedura della Corte

¹ L'articolo 13 della decisione n. 1/80 prevede una clausola di *standstill* che vieta agli Stati membri dell'UE e alla Turchia «di introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d'accesso all'occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e all'occupazione».

Fatto: I ricorrenti sono richiedenti asilo di nazionalità congolese e georgiana. Giunti in Francia in diverse occasioni, presentavano un'istanza per ricevere alloggio e assistenza, informando le competenti autorità della presenza di minori e di persone malate. A fronte delle proprie precarie condizioni, adivano il tribunale amministrativo di Tolosa, che, decidendo con procedura d'urgenza, ordinava all'amministrazione competente di fornire una sistemazione adeguata ai ricorrenti. La decisione rimaneva ineseguita. I ricorrenti si rivolgevano quindi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che, con ordine emanato *ex art. 39* del proprio regolamento di procedura, indicava alla Francia di fornire alloggio e assistenza.

Esito/punto di diritto: I ricorrenti invocano una violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU in quanto lo Stato francese ha mancato di dare esecuzione a una decisione giudiziaria resa in loro favore. La Corte, preliminarmente, afferma che la decisione di concedere o rifiutare un alloggio in una situazione di bisogno costituisce "un diritto di carattere civile" ai sensi e ai fini dell'art. 6, par. 1, della Convenzione. La norma, pertanto, risulta pienamente applicabile al caso dei ricorrenti. Osserva, quindi, che il Governo francese non aveva adeguatamente supportato le proprie argomentazioni secondo cui, all'epoca dei fatti, le strutture di accoglienza interessate avevano raggiunto il punto di saturazione, i fondi per coprire il costo della sistemazione dei ricorrenti in albergo erano insufficienti e l'esecuzione dei provvedimenti emanati in loro favore si fosse rivelata in pratica particolarmente complessa. Preso dunque atto dell'atteggiamento passivo delle competenti autorità, tenute a far rispettare le decisioni del tribunale amministrativo, ancor più in controversie coinvolgenti la tutela della dignità umana di persone in situazione di particolare vulnerabilità, la Corte conclude all'unanimità nel senso di una violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU da parte della Francia.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 15 dicembre 2022, *W.A. e altri c. Ungheria*, ric. n. 64050/16 e altri 2](#)

Categoria: Asilo, Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Ungheria – Serbia – zona di transito di Rösztke – Refoulement

Fatto: I ricorrenti sono richiedenti asilo siriani. Giunti nel 2016 in Ungheria dalla Serbia, entravano nella di zona di transito di Rösztke, al confine tra i due Paesi, e avanzavano domanda d'asilo. Le richieste venivano respinte in quanto inammissibili, la Serbia dovendo essere considerata un Paese terzo sicuro secondo le autorità ungheresi. Seguiva un provvedimento di espulsione che i ricorrenti tentavano di contestare in sede giurisdizionale, senza alcun risultato.

Esito/punto di diritto: Richiamando la sentenza resa nel caso [Ilias e Ahmed c. Ungheria](#), la Corte dichiara, all'unanimità, che lo Stato ungherese ha violato l'obbligo procedurale discendente dall'art. 3 CEDU nel senso di valutare, prima dell'espulsione, la situazione di rischio presente in Serbia. In particolare, la presunzione generale secondo cui la Serbia era un Paese terzo sicuro non era stata sufficientemente comprovata, ponendosi peraltro in contrasto con quanto evidenziato dall'UNHCR, secondo cui, all'epoca dei fatti, i respingimenti in Serbia risultavano associati al rischio di *refoulement* a catena verso la Macedonia del Nord e la Grecia. Tali valutazioni, secondo la Corte, rendono superfluo l'esame relativo alla violazione sostanziale dell'obbligo di *non-refoulement* *ex art. 3* CEDU, tanto dal punto di vista della situazione individuale dei ricorrenti quanto in ordine al possibile rischio per questi ultimi di vedersi negate adeguate condizioni di accoglienza in Serbia.

[Corte europea dei diritti umani, decisione del 16 dicembre 2022, misure provvisorie *ex art. 39* regolamento di procedura della Corte, *Al-Shujaa e altri c. Belgio*, ric. n. 52208/22 e altri 142 e *Niazai e altri c. Belgio*, ric. n. 55140/22 e 16 altri](#)

Categoria: Asilo, Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Misure provvisorie *ex art. 39* Regolamento di procedura della Corte – Richiedenti asilo – Accoglienza – Belgio – Comunicazione al Comitato dei Ministri

Fatto: Da settembre a dicembre 2022 la Corte di Strasburgo ha ricevuto richieste di misure cautelari ai sensi dell'art. 39 del proprio Regolamento di procedura da parte di 832 ricorrenti, richiedenti asilo di varie nazionalità, tra cui 58 minori non accompagnati. I ricorrenti si trovano in Belgio e sono privi di alloggio. Alcuni di essi avevano adito il Tribunale del lavoro di Bruxelles e ottenuto decisioni definitive che intimavano

a Fedasil (l'Agenzia federale belga per i richiedenti asilo) di fornire alloggio e assistenza. Le decisioni erano rimaste tuttavia ineseguite. I ricorrenti hanno allora deciso di rivolgersi alla Corte EDU chiedendo la tutela cautelare dei propri diritti ai sensi degli artt. 3, 6, 8 e 13 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte concede misure provvisorie in favore di 160 richiedenti che avevano ottenuto decisioni interne divenute definitive. Ordina al governo belga di ottemperare alle decisioni del Tribunale del lavoro di Bruxelles e di fornire alloggio ai ricorrenti in questione e l'assistenza materiale per soddisfare i loro bisogni primari. La Corte decide, inoltre, ai sensi dell'art. 39, par. 2, del proprio Regolamento di procedura, di dare avviso del provvedimento cautelare al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 20 dicembre 2022, S.H. c. Malta, ric. n. 37241/21](#)

Categoria: Asilo, Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 13 CEDU – Espulsione – Bangladesh – Malta

Fatto: Il ricorrente è un giornalista originario del Bangladesh. Nel corso delle elezioni governative del 2018 aveva riportato casi di corruzione e irregolarità da parte del principale partito politico del Paese. Ne erano seguite minacce e atti di violenza che avevano costretto il ricorrente ad abbandonare il Paese. Egli poi giungeva a Malta nel 2019, dove avanzava richiesta d'asilo. La richiesta veniva respinta e il ricorrente veniva posto in detenzione e raggiunto da un provvedimento di espulsione, la cui esecuzione veniva tuttavia sospesa ex art. 39 del regolamento di procedura della Corte EDU. Davanti alla medesima Corte, il ricorrente lamentava violazioni dell'art. 3 CEDU, nonché dell'art. 13 in congiunzione con l'art. 3, poiché le autorità dello Stato convenuto non avevano effettuato una valutazione individuale, obiettiva e imparziale della sua domanda di protezione, ignorando i fatti pertinenti e la documentazione presentata, avendo assunto la deliberazione di allontanarlo sulla sola base della nazionalità.

Esito/punto di diritto: La Corte constata che il ricorrente non aveva beneficiato di alcuna assistenza legale nella preparazione della domanda di asilo, durante il colloquio e il successivo procedimento, fino a pochi giorni prima della decisione. Nota, in generale, che le procedure in questione avevano avuto luogo durante la pandemia di Covid-19, vale a dire, in un periodo di forti limitazioni in cui richiedenti asilo detenuti avevano ancora meno probabilità di ottenere accesso all'assistenza legale, da parte di avvocati o membri delle ONG. Nello specifico, poi, le autorità maltesi non avevano fornito alcuna spiegazione in merito al motivo per cui le prove presentate dal ricorrente non fossero state prese in considerazione, né le stesse avevano proceduto a un'ulteriore verifica dei materiali, ovvero chiesto al ricorrente di fornire ulteriori chiarimenti. Ciò si rendeva ancor più doveroso tenuto conto che il ricorrente non era rappresentato e che era stato posto in detenzione nei mesi precedenti la decisione sulla sua domanda d'asilo. Pertanto, la Corte riscontra all'unanimità una violazione dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3 CEDU, il ricorrente essendo stato privato di una rigorosa valutazione individuale della sua domanda di asilo e del rischio in relazione alla sua posizione di giornalista, soggetto a violenze e minacce nel Paese d'origine. Ritiene, inoltre, che l'espulsione del ricorrente verso il Bangladesh, in assenza di un nuovo esame rigoroso della sua situazione individuale, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

[Corte di Cassazione, Sez. Sesta-1 Civile, ordinanza del 2 dicembre 2022, n. 35526](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: *Status* di rifugiato – Persecuzione per motivi religiosi – Libertà di manifestazione del culto – Ingerenza statale – Credibilità

Fatto: Una richiedente asilo, di origine cinese, presentava domanda di protezione internazionale, adducendo il timore di subire persecuzioni per motivi religiosi, a causa della sua adesione alla congregazione religiosa denominata Chiesa evangelica. La domanda, tuttavia, veniva rigettata dalla Commissione territoriale, dal Tribunale in primo grado e dalla Corte d'Appello. La richiedente, dunque, impugnava il rigetto innanzi alla

Corte di Cassazione, adducendo, tra i motivi di gravame: a) la mancanza di motivazione in punto di credibilità della richiedente; b) la mancanza di una valutazione adeguata – tramite l'utilizzo di COI o altre fonti – circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Esito/punto di diritto: La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'Appello per una nuova valutazione della situazione giuridica della richiedente. In particolare, evidenzia che, in caso di asserito rischio di persecuzione per motivi religiosi, il giudice di merito è tenuto a valutare in concreto se l'ingerenza da parte dello Stato di origine della richiedente nella sua libertà di manifestare il proprio culto: a) sia prevista dalla legge; b) sia diretta a perseguire almeno un fine legittimo; c) costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tale fine (cfr. anche Cass. Civile, 1° luglio 2022, n. 20990; Cass. Civile, 25 maggio 2022, n. 16890; Cass. Civile, 24 marzo 2022, n. 9586; Cass. Civile, 17 novembre 2021, n. 35102). Al contrario, nel caso di specie, è stata esclusa a priori l'eventualità che i limiti alla libertà di culto previsti dall'ordinamento del Paese di origine possano essere privi di una giustificazione compatibile con la tutela dei diritti umani.